

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1650 del 27/03/2026
Oggetto	Rif. SUAP 691/2024. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta ARA LOGISTICA 10 srl per insediamento di Torrile all'interno del PdC per realizzazione nuovo fabbricato denominato "fabbricato A". Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1729 del 25/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventisette MARZO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) diventato a far data dal 01/03/2026 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Unione Bassa Est P.se e acquisita da Arpae SAC di Parma (ora SAE PR) in data 07/11/2025 con prot PG 198237 e in data 10/11/2025 prot PG 198620 – pratica Sinadoc 35136/2025 - dal legale rappresentante della Ditta ARA Logistica 10 srl (C.F. / P.IVA 13205890968), con sede legale in Milano, via Carlo Giuseppe Merlo n. 3, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) all'interno del PdC per realizzazione nuovo fabbricato denominato "fabbricato A" relativamente all'attività di "magazzino di logistica" svolta presso lo stabilimento ubicato in Torrile, Strada Asolana snc sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA ai sensi della normativa vigente

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8"Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota prot PG 204767 del 18/11/2025 e con nota prot PG 7792 del 16/01/2026, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con prot. PG 225889 e prot PG 225895 del 18/12/2025 e con prot PG 16346 del 28/01/2026 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione dell'AUA richiesti in data 16/01/2026 con nota PG 7792 di seguito indicati:

- Parere espresso per quanto di competenza di EmiliAmbiente SpA (acquisito con nota PG 19944 del 02/02/2026);

VISTI INFINE:

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 02/02/2026 prot. Arpae n. PG 20017 e n. PG 20267, tramite nota SUAP;
- Parere favorevole espresso per quanto di competenza del Comune di Torrile (acquisito con nota PG 45996 del 12/03/2026) con allegato sia il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma (pervenuto presso il Comune in data 28/01/2026) sia la comunicazione del Comune di Torrile del 26/01/2026;
- Relazione Tecnica Istruttoria favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Parma (prot PG 21768 del 04/02/2026);

CONSIDERATO che per le emissioni in atmosfera

che la Ditta ha dichiarato nella domanda AUA sopra richiamata che *"...per le baie di carico, dove si prevede la sosta temporanea dei mezzi di trasporto, verrà predisposto idoneo sistema di trattamento in continuo delle acque di prima pioggia..."*;

considerato che l'attività di "impianti di trattamento acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Ditta ARA Logistica 10 srl, per l'esercizio dell'attività di "magazzino di logistica" da realizzare in Torrile, Strada Asolana snc, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21.07.2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma (SAC PR) che, a decorrere dal 01/03/2026, assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR), alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Ditta Ditta ARA Logistica 10 srl (C.F. / P.IVA 13205890968), in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Torrile, Strada Asolana snc che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Arpae
Rumore	b. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A "Scarichi"*
- *Allegato E "Rumore"*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA **ha durata pari a 15 (quindici) anni** che verrà ricompresa nel PdC rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est P.se con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Unione Bassa Est P.se ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì

trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Torrile e ad EmiliAmbiente SpA e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

9. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAEPR territorialmente competente;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto aifini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e delvigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio

La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque di prima pioggia/dilavamento

INTRODUZIONE:

- Pratica Sinadoc 35136/2025: Ditta ARA Logistica 10 srl per lo stabilimento ubicato in Torrile, Strada Asolana snc;

CONSIDERATO

- che per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto di trattamento e degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;

- che lo scarico ricade in area poco vulnerabile, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

- che la Ditta ha dichiarato nella domanda AUA sopra richiamata che:

- *"...La rete di scolo a cielo aperto presente in area pubblica fino al canale consortile è, a tutti gli effetti, assimilabile a un reticolo idrico superficiale. Per quanto concerne la gestione della stessa, si rimanda alla nota del Comune di Torrile del 26/01/2026 prot.n. 01020/2026...";*
- *"...Punti di scarico S2, S4 ed S5: non viene richiesta l'autorizzazione in quanto trattasi di punti di scarico di sole acque meteoriche. Scarico S6: non viene richiesta l'autorizzazione in quanto trattasi di scarico di acque domestiche in pubblica fognatura. Punti di scarico S1 ed S3: viene richiesta l'autorizzazione in quanto vengono convogliate sia le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, sia le acque di prima pioggia provenienti dalle baie di carico dei mezzi...";*

CONSIDERATO ALTRESI'

- Parere espresso per quanto di competenza di EmiliAmbiente SpA (acquisito con nota PG 19944 del 02/02/2026);

- Parere espresso per quanto di competenza del Comune di Torrile (acquisito con nota PG 45996 del 12/03/2026) con allegata la comunicazione del Comune di Torrile del 26/01/2026;

- Relazione Tecnica Istruttoria favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Parma (prot PG 21768 del 04/02/2026);

CONSIDERATO INFINE

- che nel parere del Comune di Torrile, pervenuto in data 12/03/2026 e sopra richiamato si legge *"...concede Ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente alla ditta ARA logistica 10 Srl relativamente all'edificio ad uso magazzino di proprietà posto in S.Polo, str. Asolana ASP 1.1 sub A S.Polo Sud (FABBRICATO A – Blocco B) la deroga all'obbligo di allaccio alla rete fognaria*

pubblica...”;

- che nella comunicazione del Comune di Torrile del 26/01/2026 e sopra richiamata si legge “...è necessario fare riferimento alla determina dirigenziale n. 134 del 20/03/2023 di approvazione del PUA di iniziativa privata denominato “ASP 1.1 Sub A S.Polo Sud di tipo produttivo” e relativi allegati e alla Convenzione sottoscritta tra comune di Torrile e soggetti attuatori del PUA in data 28 dicembre 2023 dai quali ne deriva che l'intero comparto è individuato come un insediamento funzionalmente autonomo di tipo produttivo, fuori dall'agglomerato urbano e in gestione privata...”;

PARTE DESCRITTIVA:

S1 (così individuato nella documentazione allegata)

- tipo di reflu scaricato: 4 distinte reti di acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali delle baie di carico previo trattamento con dissabbiatore-disoleatore con filtro a coalescenza, 2 distinte reti di acque reflue domestiche previo trattamento in fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico e acque reflue domestiche previo trattamento in fossa Imhoff, filtro percolatore aerobico e fossa Imhoff, nonché acque meteoriche dei pluviali, acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e acque meteoriche di seconda pioggia;

- corpo idrico ricettore: condotta di proprietà comunale;

- volume scaricato: 51945 mc/anno di cui 2835 mc/anno di acque reflue domestiche e 49110 mc/anno di acque meteoriche;

S3 (così individuato nella documentazione allegata)

- tipo di reflu scaricato: 2 distinte reti di acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali delle baie di carico previo trattamento con dissabbiatore-disoleatore con filtro a coalescenza e acque reflue domestiche previo trattamento in fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico, nonché acque meteoriche dei pluviali, acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e acque meteoriche di seconda pioggia;

- corpo idrico ricettore: condotta di proprietà comunale;

- volume scaricato: 18116 mc/anno di cui 270 mc/anno di acque reflue domestiche e 17846 mc/anno di acque meteoriche;

PRESCRIZIONI:

1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.

2) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae SAEPR e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma:

- l'attivazione degli scarichi S1 e S3;
- inviare i riferimenti di approvazione relativi alla concessione di derivazione acque sotterranee;

3) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

4) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

5) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

6) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

7) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

- a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
- b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

8) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

9) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Tito-

lare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae SAEPR una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

10) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae SAEPR e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

11) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta *non invitate al trattamento depurativo* dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

12) Relativamente alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, il Titolare dello scarico dovrà garantire l'assoluta non interferenza, del proprio scarico, con la fascia di rispetto dei 200 metri di raggio da eventuali punti di captazione e/o derivazione di acque destinate ad un uso idropotabile.

13) dovrà essere effettuata almeno una auto analisi di controllo all'anno per gli scarichi S1 e S3, per i parametri di pH, Solidi Sospesi, idrocarburi totali, BOD5 e COD che, insieme al verbale di campionamento, dovrà essere mantenuta presso la Ditta per almeno 5 anni, a disposizione degli organi di controllo. Il campionamento dovrà essere effettuato in concomitanza di un evento meteorico che possa generare dilavamento. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tale autocontrollo, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae.

14) Dovrà essere effettuata la manutenzione almeno annuale degli impianti di trattamento delle acque di dilavamento, di cui si dovranno tenere a disposizione degli organi di controllo i report dei controlli effettuati.

15) I punti di scarico finale e i pozzetti di ispezione degli scarichi parziali dei reflui domestici dovranno essere in ogni momento accessibili e campionabili.

nota: competenza Arpae

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

INTRODUZIONE

- Pratica Sinadoc 35136/2025: Ditta ARA Logistica 10 srl per lo stabilimento ubicato in Torrile, Strada Asolana snc;

ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI:

- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- la Classificazione acustica e il Regolamento acustico del Comune di Torrile;

CONSIDERATO:

- Parere favorevole espresso per quanto di competenza del Comune di Torrile (acquisito con nota PG 45996 del 12/03/2026) con allegato il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma (pervenuto presso il Comune in data 28/01/2026);

PARTE DESCRITTIVA:

- trattasi di progetto inerente la costruzione di un nuovo insediamento logistico composto da quattro fabbricati che ospiteranno magazzini di logistica e uffici amministrativi, con relative aree per il transito, la manovra e la sosta dei mezzi;
- l'intervento sarà realizzato nella parte sud del Comune di S. Polo si Torrile, in un zona attualmente caratterizzata da aree coltivate, capannoni ad uso artigianale/produttivo e da varie case sparse, delimitata a nord da un'area industriale, a sud e ad est da campi agricoli e case sparse e ad ovest da Strada Asolana;
- i magazzini di logistica saranno attivi solo in periodo diurno (dalle 6 alle 22), mentre gli impianti a servizio degli edifici dalle 5 alle 23;
- per la determinazione dello stato di fatto (influenzato dal traffico di Strada Asolana, dai transiti ferroviari e dal sito produttivo posto sul confine nord) sono state eseguite delle misure in data 10/08/2021 sia diurne che notturne in 5 punti che sono stati considerati rappresentativi dei 7 ricettori da R1 a R7, scelti tra gli edifici ad uso residenziali limitrofi all'area oggetto d'intervento;
- per la valutazione della conformità dello stato post operam ai limiti previsti dalla norma è stato utilizzato il modello previsionale SoundPlan. nel quale sono state considerate le sorgenti fisse (come le unità di riscalda-

mento e raffrescamento poste a tetto degli edifici e considerate come sorgenti puntiformi nella modellistica con potenza sonora pari a 81 dBA), quelle mobili (costituite dai mezzi che accedono, parcheggiano ed effettuano il carico/scarico merci alle baie che nella modellistica sono considerate sorgenti areali), e il traffico indotto sulla viabilità esistente, considerando l'orario più impattante quello tra le 7.30 e le 8.30;

- sono state così ottenute le ricadute in cinque punti posti sul confine dell'area (da E1 a E5) e nei sette ricettori già valutati nello stato di progetto (da R1 a R7), a cui sono stati sommati i valori misurati ante operam, al fine di ottenere i valori di immissione, per il successivo confronto con i valori corrispondenti alla classe acustica di appartenenza e per la verifica del criterio differenziale, come riportato nella tabella sottostante.

	Classe Acustica	Limiti Immissione dBA	Risultati misure Ante operam		Risultati modellistica Post opera		Ambientale post operam		Differenziale	
			D	N	D	N	D	N	D	N
R1	III	60 - 50	45.9	49.5	49.1	30.2	50.8	49.6	4.9	0.1
R2	IV	65 - 55	41.8	47.9	35.1	23.2	42.6	47.9	0.8	0
R3	IV	65 - 55	41.8	47.9	35.8	23.8	42.8	47.9	1	0
R4	IV	70 - 60	37.7	47.2	36.0	20.2	39.9	47.2	2.2	0
R5	IV	65 - 55	34.7	42.9	36.0	18.2	38.4	42.9	3.7	0
R6	IV	65 - 55	45.3	48.5	38.8	19.7	46.2	48.5	0.9	0
R7	IV	65 - 55	45.3	48.5	38.5	19.4	46.1	48.5	0.8	0

- considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore effettuate con l'ausilio di un modello previsionale, che ritengono rispettati i limiti della classe acustica di appartenenza e i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati, a seguito della costruzione dei magazzini di I in oggetto;

PRESCRIZIONI

la Ditta è tenuto a rispettare le seguenti condizioni:

- esecuzione di un collaudo acustico a seguito dell'attivazione dell'attività, in cui dovranno essere considerati come ricettori anche gli uffici delle attività produttive poste a nord dell'area oggetto dell'intervento.

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.